SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 6 AGOSTO 1971

(35ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ROSSI DORIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali » **(1553)** (*D'iniziativa dei senatori Ferri ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 577, 578
DEL PACE 577
VENTURI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 577, 578

Discussione e approvazione con modificazioni (1):

« Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato » **(1627)** (*D'iniziativa dei senatori Mazzoli e Baldini*):

PRESIDENTE 574, 575
SCARDACCIONE, *relatore alla Commissione* . . 574

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (2):

« Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici » **(1650)** (*D'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri*);

« Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati » **(1655)** (*D'iniziativa dei senatori Scardaccione e Coppola*);

« Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta » **(1722)** (*D'iniziativa dei senatori Vignola ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . 567, 568, 569 e *passim*
BALBO 569
CHIAROMONTE 568
DEL PACE 572
DINDO 571
IOZZELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 572
LOMBARDI 568
MONTINI 571
SCARDACCIONE, *relatore alla Commissione* . 569, 571
VERONESI 567, 568

Seguito della discussione e approvazione:

« Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » **(1850)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 562
SCARDACCIONE, *relatore alla Commissione* . . 562

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 567

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso Corpo ».

(2) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati ».

La seduta ha inizio alle ore 8,35.

Sono presenti i senatori: Balbo, Benaglia, Benedetti, Boano, Cagnasso, Chiaromonte, Del Pace, Dindo, Lombardi, Mazzoli, Pala, Rossi Doria, Scardaccione, Tanga e Tiberi.

A norma dell'articolo 31, primo comma, del Regolamento, interviene il senatore Veronesi.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Morlino e Orlando sono sostituiti rispettivamente dai senatori Treu e Montini.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Iozzelli e Venturi.

CAGNASSO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (1850) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice », già approvato dalla Camera dei deputati.

SCARDACCIONE, *relatore alla Commissione.* Non ho altro da aggiungere alla relazione da me svolta nella seduta precedente e poichè la Commissione ha già espresso unanimità di consensi per una pronta approvazione del disegno di legge, propongo di passare immediatamente all'esame e alla votazione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A favore del « fondo di rotazione », istituito con l'articolo 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono autorizzate le seguenti anticipazioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: lire 16.200 milioni per l'anno 1971, lire 31.000 milioni per l'anno 1972, lire 40.800 milioni per l'anno 1973, lire 40.700 milioni per l'anno 1974, lire 40.600 milioni per l'anno 1975 e lire 40.500 milioni per l'anno 1976.

È autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121.

È altresì autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1971, di lire 150 milioni per l'anno 1972 e di lire 270 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976, quale ulteriore apporto al « fondo interbancario di garanzia » istituito con la legge 2 giugno 1961, n. 454.

(*È approvato*).

Art. 2.

I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso

dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati dell'agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costituzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Dal 1° luglio 1972, le attribuzioni conferite dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice sono di competenza delle regioni.

Le disponibilità relative al « fondo di rotazione » previsto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, comprensivo degli apporti e dei rientri, dalla stessa data, saranno annualmente ripartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste tra le regioni a statuto speciale ed ordinario sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

L'intero stanziamento degli esercizi finanziari 1971 e 1972 dovrà essere riservato, in via prioritaria, per le operazioni già in istruttoria alla data della entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purchè destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico;

3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia.

A decorrere dal 1° luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, può essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.

Il riordinamento fondiario eseguito dagli Enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, può attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto presidenziale, quando, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorra la necessità e l'urgenza di rendere più spedita l'operazione.

Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal

contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le disposizioni ed agevolazioni tributarie di cui all'articolo 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590, non si applicano a favore degli acquisti di fondi in cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione dall'avente diritto, allorchè il prezzo di acquisto denunciato nell'atto di compravendita ecceda i limiti del prezzo congruo stabilito dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura e successivamente al 30 giugno 1972 dai competenti organi regionali.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione è ridotto a due anni.

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;

2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti.

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorchè l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.

(*È approvato*).

Art. 11.

I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonchè, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.

(*È approvato*).

Art. 12.

I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio-economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.

Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda, salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate.

(*È approvato*).

Art. 13.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori diretti che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni legislative in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, purchè si tratti di aziende che abbiano subìto gravi danni a causa di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali e le relative operazioni di acquisto siano risultate particolarmente one-

rose e siano avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Detti terreni potranno essere acquistati dalla Cassa, al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per essere assegnati con preferenza agli attuali conduttori in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

(*È approvato*).

Art. 14.

Per l'attuazione della presente legge rimangono ferme le norme emanate con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, per l'attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, in quanto non in contrasto con la presente legge, salvo diverse disposizioni delle leggi regionali.

(*È approvato*).

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1976 per fronteggiare gli oneri generali conseguenti all'applicazione della presente legge.

Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 16.

La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione.

Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole.

È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà, previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'Istituto di credito mutuante e semprechè si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa.

In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.

(*È approvato*).

Art. 17.

Per le operazioni di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965,

n. 590, è abolita l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il limite di reddito imponibile catastale previsto per le operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo è fissato in lire ottomila.

(*È approvato*).

Art. 18.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25.000 milioni nell'anno 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno

P R E S I D E N T E . Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito i disegni di legge n. 1650, 1655 e 1722. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici » (1650), d'iniziativa dei senatori Cipolla ed altri; « Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati » (1655), d'iniziativa dei senatori Scardaccione e Coppola; « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta » (1722), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici », d'iniziativa dei senatori Cipolla, Chiaromonte, Bufalini, Del Pace, Compagnoni, Pegoraro, Benedetti, Lusoli, Magno, Maccarrone Pietro, Petrone, Fabretti, D'Angelosante, Tropeano, Lugnano, Antonini, Bonatti, Fabbrini, Calamandrei e Pirastu; « Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati », d'iniziativa dei senatori Scardaccione e Coppola; « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati e di mezzadri minacciati di disdetta », d'iniziativa dei senatori Vignola, Ferri, Cipellini, Arnone, Lucchi e Rossi Doria.

Comunico che i tre disegni di legge sono stati assegnati dal Presidente del Senato in sede deliberante, a seguito della richiesta formulata dalla Commissione il 4 agosto.

V E R O N E S I . Signor Presidente, lei conosce i motivi della nostra contrarietà sia all'inversione dell'ordine del giorno, sia alla assegnazione in sede deliberante dei tre disegni di legge nn. 1650, 1655 e 1722; ieri ho esposto in Aula quei motivi e ho sollevato il quesito — che riguarda particolarmente tutti i partiti attualmente all'opposizione — se si possa considerare valida una richiesta di trasferimento in sede deliberante di disegni di legge, avanzata nel momento in cui non sono presenti i rappresentanti di un Gruppo componenti di una Commissione. Il Presidente del Senato ha detto che ci si doveva richiamare alla unanimità della Commissione. Ora, per unanimità si intende quella di tutti i componenti della Commissione, non soltanto quella delle forze politiche presenti. Conseguentemente, signor Presidente, rivolgo un invito alla sensibilità di tutti i colleghi affinchè non venga creato un precedente il quale oggi può ripercuotersi non favorevolmente per una parte, ma che domani, in altre situazioni, potrebbe tornare a danno di tutti.

Lei, signor Presidente, gentilmente ieri mi precisò i motivi per i quali aveva creduto di poter interpretare in un certo senso un pensiero esposto dal senatore Balbo, e sempre ieri ci ha fatto pervenire il testo rielaborato di questi disegni di legge.

P R E S I D E N T E . È un testo che il senatore Balbo conosce perfettamente perchè ha contribuito alla sua elaborazione ed è l'espressione del suo stesso pensiero. Non è un testo innovativo, è un testo che ha subìto un ulteriore miglioramento anche nel senso indicato dal senatore Balbo; sia ben chiaro.

V E R O N E S I . Su quanto lei afferma io non voglio fare osservazione alcuna, ma il mio ringraziamento per quanto ella ha fatto non può essere spinto a tal punto da riconoscere esatta una interpretazione che non lo è.

P R E S I D E N T E . Le faccio presente che il senatore Balbo era perfettamente al corrente di tutto. Debbo anche farle notare che la riserva precedentemente sollevata dai liberali era relativa a due punti che non sono più compresi nel testo attualmente in discussione. Il senatore Balbo fin dal primo giorno ha fatto parte della Sottocommissione, io ho tenuto conto delle dichiarazioni che egli ha fatto in quella sede e, nonostante la vostra assenza, ho ritenuto che fosse mio dovere aderire alla decisione unanime dei commissari presenti di chiedere il trasferimento in sede deliberante dei tre disegni di legge di cui trattasi.

A questo punto desidero anch'io fare una osservazione: sono rispettosissimo dei diritti delle minoranze, ma in questo caso, data la ristrettezza del tempo a nostra disposizione, evidentemente il rispetto delle minoranze si trasforma in offesa alla maggioranza che in piena regola ha assolto a tutti i suoi doveri.

V E R O N E S I . Debbo riconfermare il concetto che la sua sensibilità e anche la sua autorevolezza nell'interpretare il pensiero di un commissario che ha partecipato all'impostazione di un provvedimento, a mio avviso non può comportare una delega di fatto (che diventa una delega di diritto) a ritenere come esistente un'adesione che formalmente non c'è. Allora, io, signor Presidente, per il suo comportamento, sono costretto a respingere il capovolgimento che ella fa della questione dicendo che sono offesi i diritti della maggioranza stante la ristrettezza del tempo, e le chiedo di ritirare questa affermazione, perchè non intendo assolutamente offendere alcuno, intendo assolutamente che determinati princìpi rimangano validi. Signor Presidente — ed è bene che rimanga a verbale — io, per le affermazioni da lei fatte e per i princìpi da lei esposti, mi ritengo in questo momento personalmente offeso nei miei diritti e mi assento dalla seduta.

L O M B A R D I . Secondo la prassi, si tiene conto di quanto è richiesto dai presenti, e se un Gruppo è assente non può impedire, comè nel nostro caso, il passaggio in sede deliberante; così è sempre stato fatto e pertanto non esiste in questo caso nessuna irregolarità. Se infatti sono assenti i rappresentanti di un Gruppo ma tutti i presenti sono favorevoli alla richiesta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente a quella deliberante, la richiesta stessa — ripeto — è formalmente esatta e regolare.

C H I A R O M O N T E . Concordo pienamente con quanto testè detto dal senatore Lombardi.

L O M B A R D I . Non vorrei peraltro che il testo unificato dei disegni di legge in esame implicasse una modifica del provvedimento precedentemente approvato dalla Commissione, relativo al rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice; il che evidentemente farebbe sorgere serie perplessità in ordine all'opportunità di una sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Posso assicurare il senatore Lombardi che il testo in esame non comporta alcuna modificazione delle disposizioni da noi precedentemente approvate ed è da queste del tutto indipendente: io stesso altrimenti avrei evitato di porlo all'ordine del giorno. Ringrazio comunque il senatore Lombardi per questo suo rilievo che, se fosse stato fondato, avrebbe effettivamente precluso ogni ulteriore discussione in proposito.

B A L B O . Per concludere circa le riserve da noi avanzate sulla correttezza regolamentare della procedura seguita allorchè venne deliberata la richiesta del trasferimento di sede, desidero precisare che il presidente Fanfani, pur rilevando come il problema sia soprattutto un problema di sensibilità, ha fatto presente che, in effetti, possono nascere dubbi sull'unanimità della Commissione nel caso di assenza di tutti i rappresentanti di uno o di più Gruppi e che pertanto la questione dovrà essere esaminata in seguito in sede di Giunta per il Regolamento.

P R E S I D E N T E . Per il momento, però, io non posso fare altro che procedere come si è sempre proceduto per il passato. Nella seduta del 4 agosto è stata richiesta all'unanimità da parte della Commissione la assegnazione dei tre disegni di legge in sede deliberante: tale assegnazione ci è stata concessa dal Presidente del Senato. All'inizio della seduta peraltro ho fornito al senatore Veronesi ed a lei le mie giustificazioni, come del resto era mio dovere: non essendo state sollevate altre obiezioni, ritengo quindi che si possa procedere all'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

B A L B O . Volevo semplicemente far rilevare che potrebbe essere oltremodo nocivo mantenere questa prassi anche per l'avvenire.

P R E S I D E N T E . Si tratta di una questione che riguarderà il Presidente del Senato e non la nostra Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, prego pertanto il senatore Scardaccione di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

S C A R D A C C I O N E , *relatore alla Commissione.* Ritengo anzitutto opportuno dare lettura del testo unificato dei disegni di legge predisposto dalla Sottocommissione, nella nuova formulazione risultante dalla soppressione di tre articoli, il cui contenuto è stato già accolto dal Senato con l'approvazione del disegno di legge n. 1838: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore dell'agricoltura ». Esso è il seguente:

Art. 1.

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni agricoli concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il proprietario abbia i requisiti di cui all'articolo 1.

È accordata priorità nell'acquisto al proprietario che sia emigrato, o pensionato, o orfano in età minore, o lavoratore dipendente, o piccolo imprenditore, nonchè ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Il reddito dominicale dei singoli terreni offerti in vendita non deve superare le lire 8.000 ed i fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971, nè devono provenire da alienazione o divisione effettuate dopo la data medesima.

Le domande con le necessarie indicazioni concernenti i requisiti sopra indicati dovranno essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Enti di sviluppo agricolo territorialmente competenti, o in mancanza di un ente di sviluppo competente per territorio, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sulle domande, corredate delle dichiarazioni degli interessati relative ai requisiti sopra indicati, delibera una apposita commissione di non più di cinque membri, nominata presso gli Enti dal Consiglio d'amministrazione dei medesimi. Tale commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, e composta dai rappresentanti delle organizzazioni delle categorie agricole, e, di volta in volta, dal sindaco, o suo delegato, del Comune dove sono ubicati i terreni offerti.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

Art. 2.

Il prezzo di acquisto dei terreni offerti in vendita ai sensi del precedente articolo sarà stabilito, in base al valore medio di mercato, da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da un delegato della Regione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale.

Art. 3.

Le Regioni, nelle quali gli Enti di sviluppo in agricoltura non sono stati ancora costituiti e fino alla loro costituzione, sono tenute a farsi carico degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge avvalendosi anche della Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Art. 4.

Al finanziamento per l'acquisto dei terreni di cui agli articoli precedenti si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1971 in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che, conseguentemente, sono utilizzate per l'applicazione della presente legge.

Ora, nel primo comma dell'attuale articolo 1 è detto che gli enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare i terreni agricoli concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge « sempre che il proprietario abbia i requisiti di cui all'articolo 1 »; tale riferimento si spiega con il fatto che, prima dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 1838, già citato, che contempla anche — come ho detto in precedenza — gli articoli 1, 5 e 7 del testo in un primo tempo proposto dalla Sottocommissione, l'articolo 1 in esame costituiva evidentemente l'articolo 2 di quel testo. È necessario quindi sostituire le ultime parole del primo comma dell'articolo 1 « sempre che il proprietario abbia i requisiti di cui all'articolo 1 » con le altre (riprese appunto dal testo del disegno di legge numero 1838, ora divenuto legge): « purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000 ».

Al fine di un maggiore snellimento della procedura, proporrei inoltre di aggiungere al quinto comma, sempre dell'articolo 1, dopo le parole « e composta dai rappresentanti », le altre « nell'ambito del Consiglio ».

Riterrei poi opportuno sostituire l'articolo 3, in considerazione del fatto che il riferimento alla Cassa per la formazione della proprietà contadina è già previsto nel precedente articolo 1 e che, per quanto concerne le regioni, dovendo essere predisposto il relativo decreto delegato nel giro di 4-5 mesi, ogni disposizione relativa all'obbligo delle regioni stesse di farsi carico degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge appare al momento del tutto pleonastica ed eccessiva, con un altro del seguente tenore: « Gli enti di sviluppo sono autorizzati a compiere, in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge, tutte le operazioni connesse con l'esercizio del diritto di proprietà, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 1, ai fini del miglioramento produttivo e del riordinamento fondiario ».

Questo per ribadire, ancora una volta, il concetto che gli enti di sviluppo procedono agli acquisti di cui trattasi allo scopo di ricomporre la proprietà, e pertanto hanno la facoltà di acquistare, vendere, permutare, eccetera, fermi restando però per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti. La posizione dell'affittuario sarà poi regolata sulla base delle disposizioni che saranno emanate anche a seguito dell'applicazione dei regolamenti comunitari, che prevedono un premio per chi abbandona la terra.

Desidero rilevare, altresì, per quanto concerne l'articolo 4, relativo al finanziamento

per l'acquisto dei terreni di cui agli articoli precedenti, che dal Ministero dell'agricoltura ci è stato comunicato che detto articolo è stato concordato con il Ministero del tesoro e che esiste una certa disponibilità di mezzi; esso inoltre non incide affatto — come del resto è stato già fatto presente dall'onorevole Presidente — sulle disposizioni precedentemente approvate dalla Commissione.

Vorrei infine segnalare agli onorevoli colleghi l'opportunità di risolvere in questa occasione l'annoso problema dei residui di terra che sono in mano agli enti di sviluppo attraverso l'aggiunta, all'articolo 3, dopo le parole « in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge », delle altre « o a qualsiasi titolo ». Si tratta indubbiamente di affrontare un problema molto delicato dal punto di vista procedurale, non legislativo, ma ritengo che difficilmente si presenterà occasione migliore per risolvere una situazione che da tempo assilla gli enti di sviluppo: tutti i disegni di legge infatti che sono stati predisposti nel corso delle diverse legislature a tale scopo, per trascuratezza, non sono stati mai portati avanti.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Per quanto si riferisce all'ultima osservazione fatta dal senatore Scardaccione, desidero far presente all'onorevole collega che, pur rendendomi perfettamente conto che si tratta di una situazione di fatto oggettiva, non mi sembra che sia il caso di affrontarla in questa sede in quanto ho il timore che, così facendo, rischieremmo di incidere sul provvedimento precedentemente approvato, dal quale invece — come è stato più volte rilevato — il testo in esame è completamnte indipendente.

Avremo del resto altre occasioni per provvedere alla soluzione del problema posto dall'onorevole relatore.

D I N D O . Il problema dell'accorpamento, della necessità cioè di costituire dei fondi razionali, sollevato dal senatore Scardaccione, a mio avviso è un problema di notevole rilevanza che da tempo assilla il nostro Paese.

Ritengo d'altra parte che le perplessità manifestate al riguardo dall'onorevole Presidente non siano tali da non poter essere superate, soprattutto in considerazione del fatto che — almeno secondo il mio parere — la modifica proposta dal relatore non sembra possa incidere in qualche modo sul provvedimento in precedenza approvato.

Auspico quindi che la proposta del senatore Scardaccione non venga accantonata in quanto la ritengo utile all'agricoltura; in altri termini, vale la pena, a mio parere, di introdurre nel testo che stiamo per approvare la modifica proposta dal relatore, che non è certo anticostituzionale nè tale da intralciare il futuro *iter* del presente provvedimento.

P R E S I D E N T E . Invito allora il senatore Scardaccione a formulare in modo più chiaro e preciso la modifica in questione.

S C A R D A C C I O N E , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe adottare la dizione: « Gli enti di sviluppo sono autorizzati a compiere, in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge o a qualsiasi altro titolo . . . ».

D I N D O . A mio avviso, sarebbe sufficiente dire: « . . . ai fondi da essi comunque acquistati . . . ».

P R E S I D E N T E . Suggerirei la dizione: « in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge o altrimenti da essi detenuti . . . ».

M O N T I N I . A mio parere, la dizione migliore sarebbe la seguente: « in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge o comunque ad essi pervenuti ».

D I N D O . Ritengo che la formulazione del senatore Montini sia senz'altro da preferirsi. Vedremo in sede di discussione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Desidero a questo punto far presente che da parte del Governo esiste una certa perplessità ad includere i sindaci nella Commissione incaricata di de-

liberare sulle domande di cui al quinto comma dell'articolo 1: i sindaci infatti debbono essere sentiti, ma la responsabilità al riguardo è sempre dell'Ente. Ora, effettivamente, poichè sono previste le rappresentanze sindacali nel Consiglio di amministrazione dell'Ente, la richiesta sarebbe di sopprimere la parte del comma relativa ai sindaci.

DEL PACE. Si potrebbe dire « sentito il sindaco ».

SCARDACCIONE, *relatore alla Commissione*. La commissione è bene si riunisca senza la presenza di rappresentanti estranei, dato che vi sono rappresentanti sindacali nel Consiglio di amministrazione. Forse si potrebbe dire, anzichè « del sindaco », « del funzionario dell'Ente che opera nella zona », o qualcosa di simile. In ogni modo vedremo in sede di discussione dell'articolo.

IOZZELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non sono d'accordo, dato che in tale ipotesi la commissione dovrebbe scomporsi ogni volta che si cambia zona.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni agricoli concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il proprietario abbia i requisiti di cui all'articolo 1.

È accordata priorità nell'acquisto al proprietario che sia emigrato, o pensionato, o orfano in età minore, o lavoratore dipendente, o piccolo imprenditore, nonchè ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Il reddito dominicale dei singoli terreni offerti in vendita non deve superare le lire 8.000 ed i fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971, nè devono provenire da alienazione o divisione effettuate dopo la data medesima.

Le domande con le necessarie indicazioni concernenti i requisiti sopra indicati, dovranno essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Enti di sviluppo agricolo territorialmente competenti, o in mancanza di un ente di sviluppo competente per territorio, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina

Sulle domande, corredate delle dichiarazioni degli interessati relativi ai requisiti sopra indicati, delibera una apposita Commissione di non più di cinque membri, nominata presso gli Enti dal Consiglio d'amministrazione dei medesimi. Tale Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, e composta dai rappresentanti delle organizzazioni delle categorie agricole, e, di volta in volta, dal sindaco, o suo delegato, del Comune dove sono ubicati i terreni offerti.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

Il senatore Scardaccione ha presentato due emendamenti, tendenti, il primo, a sostituire, nel primo comma, le parole da « sempre che » fino alla fine con le altre: « purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000 »; il secondo, ad aggiungere, nel quinto comma, dopo la parola « rappresentanti », le altre « nell'ambito del Consiglio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al quinto comma.

(*È approvato*).

Nello stesso quinto comma — come dicevo poc'anzi — il Governo propone di sopprimere le parole « e, di volta in volta, dal sindaco, o suo delegato, del Comune dove sono ubicati i terreni offerti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 1 che, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

Art. 1.

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare, su domanda dei proprietari, terreni agricoli concessi in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè i proprietari medesimi risultino iscritti nei ruoli dell'imposta fondiaria per un reddito dominicale complessivo non superiore a lire 8.000 e nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.

È accordata priorità nell'acquisto al proprietario che sia emigrato, o pensionato, o orfano in età minore, o lavoratore dipendente, o piccolo imprenditore, nonchè ad altri soggetti privi di reddito derivante da attività professionali.

Il reddito dominicale dei singoli terreni offerti in vendita non deve superare le lire 8.000 ed i fondi non devono essere stati acquistati dall'offerente in data successiva al 1° gennaio 1971, nè devono provenire da alienazione o divisione effettuate dopo la data medesima.

Le domande con le necessarie indicazioni concernenti i requisiti sopra indicati dovranno essere presentate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Enti di sviluppo agricolo territorialmente competenti, o in mancanza di un ente di sviluppo competente per territorio, alla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Sulle domande, corredate delle dichiarazioni degli interessati relative ai requisiti sopra indicati, delibera un'apposita Commissione di non più di cinque membri, nominata presso gli Enti dal Consiglio d'amministrazione dei medesimi. Tale Commissione è presieduta dal Presidente dell'Ente o da un suo delegato, e composta dai rappresentanti nell'ambito del Consiglio delle organizzazioni delle categorie agricole.

Restano fermi per gli affittuari i diritti derivanti dal rapporto di affitto e dalle leggi vigenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il prezzo di acquisto dei terreni offerti in vendita ai sensi del precedente articolo sarà stabilito, in base al valore medio di mercato, da una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da un delegato della Regione, che la presiede, da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le Regioni, nelle quali gli Enti di sviluppo in agricoltura non sono stati ancora costituiti e fino alla loro costituzione, sono tenute a farsi carico degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge avvalendosi anche della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.

Il senatore Scardaccione propone di sostituire l'intero articolo con un altro del seguente tenore, integrato con le modifiche suggerite dai senatori Dindo e Montini:

Art. 3.

Gli enti di sviluppo sono autorizzati a compiere, in ordine ai fondi acquistati ai sensi della presente legge o comunque ad essi pervenuti, tutte le operazioni connesse con

l'esercizio del diritto di proprietà, salvo il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 1, ai fini del miglioramento produttivo e del riordinamento fondiario.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3 nel testo proposto dal senatore Scardaccione.

(*È approvato*).

Art. 4.

Al finanziamento per l'acquisto dei terreni di cui agli articoli precedenti si provvede con le disponibilità risultanti al 1° gennaio 1971 in dipendenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che, conseguentemente, sono utilizzate per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

In seguito alle modifiche apportate, il testo unificato dovrebbe assumere il seguente titolo: « Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato » (1627), di iniziativa dei senatori Mazzoli e Baldini

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato », d'iniziativa dei senatori Mazzoli e Baldini.

La Presidenza del Senato ha accolto la richiesta, avanzata dalla Commissione, di trasferimento del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante.

Poichè la materia è stata già trattata precedentemente in sede referente, domando al relatore se ha qualcosa da aggiungere alle osservazioni già svolte.

S C A R D A C C I O N E , *relatore alla Commissione*. Ricordo che in una precedente seduta avevamo concordato di approvare il testo del disegno di legge con l'aggiunta di un articolo che avevo presentato ed illustrato, che prevede l'estensione dell'indennità anche ai tecnici di concetto delle guardie forestali. Preciso che la tabella contenuta nell'articolo aggiuntivo, di cui do ora lettura, è stata concordata con gli uffici del Ministero:

« L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato va estesa ai tecnici di concetto (geometri e periti agrari) dello stesso Corpo nelle seguenti misure lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	48.100	27.750
Geometra e perito principale	39.260	22.650
	33.800	19.500
Geometra e perito	29.510	17.025
	24.440	14.100
	20.800	12.000

b) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti.

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	46.250	25.900
Geometra e perito principale	37.750	21.140
	32.500	18.200
Geometra e perito	28.375	15.890
	23.500	13.160
	20.000	11.200

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	56.100	35.750
Geometra e perito principale	47.260	30.650
	41.800	27.500
Geometra e perito	37.510	25.025
	32.440	22.100
	28.800	20.000

b) con sede normale di servizio in comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	54.250	33.900
Geometra e perito principale	45.750	29.140
	40.500	26.200
Geometra e perito	36.375	23.890
	31.500	21.160
	28.000	19.200

Propongo inoltre di sopprimere, nel primo comma dell'articolo 4, le parole da: « Il personale » fino a « grado; ». Nell'articolo rimarrebbe così stabilito che soltanto gli ispettori (ufficiali) che prestano servizio presso le scuole del Corpo forestale dello Stato debbono sempre indossare l'uniforme.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) con funzioni di polizia è fissata, a decorrere dal 1° settembre 1971, nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Direttore generale	85.430	60.820
Ispettore generale	62.090	38.090
Ispettore capo	50.350	28.450
Ispettore superiore	33.450	15.350
Ispettore principale	36.670	18.570
Ispettore	36.680	17.680
Ispettore aggiunto	37.740	17.040;

b) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione inferiore a 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Ispettore generale	56.690	37.090
Ispettore capo	38.450	28.450
Ispettore superiore	33.350	15.350
Ispettore principale	36.570	18.570
Ispettore	36.680	17.680
Ispettore aggiunto	37.740	17.040.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Direttore generale	87.740	60.820
Ispettore generale	65.090	38.090
Ispettore capo	56.350	28.450
Ispettore superiore	43.350	15.350
Ispettore principale	46.570	18.570
Ispettore	46.680	17.680
Ispettore aggiunto	47.740	17.040;

b) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Ispettore generale	65.090	37.090
Ispettore capo	56.350	28.450
Ispettore superiore	43.350	15.350
Ispettore principale	46.570	18.570
Ispettore	46.680	17.680
Ispettore aggiunto	47.740	17.040.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 1, il relatore propone di inserirne un altro del seguente tenore:

Art. 1-*bis*.

L'indennità mensile di servizio forestale del personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato va estesa ai tecnici di concetto (geometri e periti agrari) dello stesso Corpo nelle seguenti misure lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	48.100	27.750
Geometra e perito principale	39.260	22.650
	33.800	19.500
Geometra e perito	29.510	17.025
	24.440	14.100
	20.800	12.000

b) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	46.250	25.900
Geometra e perito principale	37.750	21.140
	32.500	18.200
Geometra e perito	28.375	15.890
	23.500	13.160
	20.000	11.200

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'indennità di cui al precedente comma è fissata nelle seguenti misure mensili lorde:

a) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione non inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	56.100	35.750
Geometra e perito principale	47.260	30.650
	41.800	27.500
Geometra e perito	37.510	25.025
	32.440	22.100
	28.800	20.000

b) con sede normale di servizio in Comuni con popolazione inferiore ai 250 mila abitanti:

	Coniugato	Celibe
Geometra e perito capo	54.250	33.900
Geometra e perito principale	45.750	29.140
	40.500	26.200
Geometra e perito	36.375	23.890
	31.500	21.160
	28.000	19.200

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'articolo 1-*bis*, che diventa l'articolo 2, dovrà essere modificata la numerazione degli articoli successivi.

Art. 3 (già articolo 2).

Le misure delle indennità per servizio forestale stabilite dal precedente articolo 1 saranno variate automaticamente e nella stessa misura ogni qualvolta subiranno variazioni l'indennità speciale di pubblica sicurezza, l'indennità per spese domestico e governo quadrupedi e l'indennità di alloggio spettanti agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Propongo che le parole « dal precedente articolo 1 siano sostituite con le parole: « dai precedenti articoli 1 e 2 ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 così modificato.

(*È approvato*).

Art. 4 (già articolo 3).

La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 1701 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo viene suggerita, dalla Commissione finanze e tesoro, una modifica tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge prevista in lire 195 milioni per l'esercizio 1971, si farà fronte mediante riduzione del capitolo 1701 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5 (già articolo 4).

Il personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad indossare l'uniforme della stessa foggia di quella dei sottufficiali e guardie forestali, con distintivi di grado; gli ispettori (ufficiali) che prestano servizio presso le scuole del Corpo forestale dello Stato debbono sempre indossare l'uniforme.

Alla prima vestizione provvederà l'Amministrazione a mezzo del magazzino centrale vestiario ed equipaggiamento del Corpo forestale dello Stato.

Come hanno udito, il relatore propone la soppressione delle prime cinque righe.

Non facendosi osservazioni, metto ai voti detto emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo nel testo emendato.

(*È approvato*).

Come conseguenza dell'aggiunta del secondo articolo, proposto dal relatore, il titolo del disegno di legge va così modificato: « Rivalutazione delle indennità di servizio forestale spettanti al personale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato e loro estensione ai tecnici di concetto dello stesso Corpo ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali » (1553), d'iniziativa dei senatori Ferri ed altri.

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferri, Albertini, Bermani, Cipellini, Catellani, Righetti e Vignola: « Inquadramento degli operai di ruolo del Corpo forestale dello Stato con qualifica di guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali ».

Nell'accogliere la richiesta avanzata dalla Commissione, di trasferimento del disegno di legge dalla sede referente alla sede deliberante, il Presidente del Senato ha richiamato la necessità della soppressione del secondo e terzo comma dell'articolo 3, alla quale il Governo ha subordinato il proprio assenso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo non intende mettere a disposizione, sia pure temporaneamente, dei posti di ruolo di guardia forestale, perchè le guardie forestali sono già insufficienti rispetto alle esigenze dei servizi. Non si oppone invece al passaggio delle guardie giurate nel ruolo transitorio dei sorveglianti forestali.

D E L P A C E . Questo vuol dire però che nel ruolo dei 1.500 operai fissi rimarranno liberi dei posti, e verranno ricoperti.

V E N T U R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Questo è implicito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli operai, inquadrati ai sensi dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nel ruolo organico degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1961, i quali alla data del 31 dicembre 1970 abbiano conseguito con decreto prefettizio la nomina a guardia giurata ed abbiano esplicato funzioni di polizia giudiziaria, sono inquadrati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo transitorio di cui al quadro 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

I predetti operai sono inquadrati nel ruolo transitorio come segue:

i capi operai nella qualifica di sorvegliante capo;

gli operai di 1ª categoria nella qualifica di sorvegliante di 1ª classe;

gli operai di 2ª categoria nella qualifica di sorvegliante di 2ª classe;

gli operai di 3ª categoria nella qualifica di sorvegliante di 3ª classe.

All'atto dell'inquadramento sarà attribuita, nella qualifica conferita, l'anzianità maturata a decorrere dal conseguimento della nomina a guardia giurata e comunque da data non anteriore al 29 marzo 1961.

A quegli operai che abbiano prestato servizio come salariati non di ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 63 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento è disposto su domanda dell'interessato da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, numero 604, nonchè le disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.

A tale fine la qualifica di sorvegliante capo è equiparata al grado di brigadiere del Corpo forestale dello Stato, la qualifica di sorvegliante di 1ª classe a guardia scelta, la qualifica di sorvegliante di 2ª classe a quella di guardia con almeno nove anni di servizio e la qualifica di sorvegliante di 3ª classe al grado di guardia con anzianità da tre a nove anni.

(*È approvato*).

Art. 3.

La tabella del ruolo transitorio, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 604, di cui al quadro 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

In corrispondenza dei posti stabiliti dalla tabella di cui al primo comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia-allievo guardia, di cui alla tabella VI annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301.

I posti che, a cominciare dalla qualifica di sorvegliante capo di 1ª, 2ª e 3ª classe, si renderanno disponibili nel ruolo transitorio saranno riassorbiti dal ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

A questo articolo è stato proposto dal Governo un emendamento tendente a sopprimere i commi secondo e terzo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Do ora lettura della tabella allegata:

TABELLA

Sorvegliante capo	n.	25
Sorvegliante di 1ª classe . .	»	50
Sorvegliante di 2ª classe . .	»	163
Sorvegliante di 3ª classe . .	»	30
TOTALE . . .	n.	268

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971 si farà fronte con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1702 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario anzidetto.

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli ordinari stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.

A questo articolo la Commissione finanze e tesoro suggerisce di inserire, nel primo comma, dopo le parole « All'onere », le altre « di lire 30 milioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo suggerito dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

Metto ai voti larticolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore generale DOTT BRUNO ZAMBIANCHI